La tassazione del reddito da risparmio.

Posted by Guido Ascheri on 29 August 2013 at 12:00 AM

L'Unione europea persegue l'obiettivo finale di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro. **ATTO** Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. **Obiettivo della direttiva** L'obiettivo finale della presente direttiva permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a ®beneficiari effettivi¯, che sono persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato. Il mezzo fissato per permettere la reale imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui ®pagamenti di interessi¯. Gli Stati membri devono pertanto adottare le misure indispensabili per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva - cooperazione e scambio di informazioni bancarie - siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi. **Campo di applicazione** La direttiva riguarda unicamente l'imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed esclude le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative. A livello territoriale, la direttiva si applica agli interessi pagati da un ®agente pagatore¯ con residenza all'interno del territorio in cui applicabile il trattato. **Regime generale: scambio di informazioni**

- **Comunicazione di informazioni da parte dell'agente pagatore**

Nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi sia residente in uno Stato membro diverso da quello in cui stabilito l'agente pagatore, la direttiva impone a quest'ultimo di comunicare all'autority competente dello Stato membro di stabilimento delle informazioni minime, come l'identity e la residenza del beneficiario effettivo, il nome o la denominazione e l'indirizzo dell'agente pagatore, il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l'identificazione del credito che produce gli interessi, nonch informazioni relative al pagamento di interessi. Inoltre, le informazioni minime che l'agente pagatore tenuto a comunicare riguardo al pagamento di interessi devono differenziare gli interessi secondo le specifiche categorie enumerate nella direttiva. Tuttavia gli Stati membri possono limitare tali informazioni minime all'intero importo degli interessi o dei redditi e a quello dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso.

- **Scambio automatico di informazioni**

La direttiva impone all'autority competente dello Stato membro dell'agente pagatore di comunicare le informazioni di cui sopra - almeno una volta all'anno ed entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore - all'autority competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. **Disposizioni transitorie: ritenuta alla fonte (Belgio, Lussemburgo e Austria)** Durante un periodo transitorio, Belgio, Lussemburgo e Austria possono astenersi dallo scambio di informazioni sui redditi da risparmio di cui alla presente direttiva, a condizione che applichino ai redditi di cui sopra un sistema di ritenuta alla fonte. In effetti, questi tre Stati membri applicano il sistema transitorio in questione finch la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino non garantiscano uno scambio effettivo e completo di informazioni in materia di pagamento di interessi e finch il Consiglio non convenga all'unanimity sull'impegno degli Sati Uniti d'America a scambiare informazioni su richiesta come definito nel modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Tuttavia, la direttiva autorizza questi tre Stati membri a ricevere informazioni dagli altri Stati membri. Nel corso del periodo transitorio, Belgio, Lussemburgo o Austria possono optare per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, qualora il paese che abbia esercitato tale opzione non applichi pi un sistema di ritenuta alla fonte e la ripartizione del relativo gettito fiscale. Il Belgio ha pertanto annunciato di aver deciso di applicare lo scambio di informazioni nel quadro della direttiva "Risparmio" a decorrere dal 1 gennaio 2010. Quanto al sistema di **ritenuta alla fonte**, la direttiva impone che, se il beneficiario effettivo degli interessi residente in uno Stato membro diverso da quello in cui stabilito l'agente pagatore, Belgio, Lussemburgo e Austria prelevano una ritenuta alla fonte ad un'aliquota del 15% nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20% per i tre anni seguenti e del 35% successivamente. In materia di **ripartizione del gettito fiscale**, la direttiva impone agli Stati membri che applicano una ritenuta alla fonte di conservare il 25% del gettito di tale ritenuta e di trasferirne il 75% allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. Per quanto riguarda le **doppie imposizioni**, la direttiva impone allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di assicurare l'eliminazione di qualsiasi doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte. Infine, la direttiva non osta a che gli Stati membri prelevino ritenute alla fonte di tipo diverso da quello di cui sopra, in conformity alla loro legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni. **Contesto** Nell'ambito del "pacchetto fiscale" destinato alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, la Comunity europea (CE) ha deciso di dotarsi di uno strumento normativo per attenuare le distorsioni esistenti nell'effettiva tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. I redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti costituiscono infatti redditi imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Tuttavia, a causa della libera circolazione dei capitali

(artt. 56-60 del trattato) e in mancanza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare nel loro Stato di residenza qualsiasi forma di imposizione sugli interessi percepiti in un altro Stato membro. Questa situazione produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno. Inoltre, incoraggia l'evasione dei redditi da risparmio e accentua la pressione fiscale su redditi meno mobili, come quelli da lavoro, con un effetto dannoso sul costo di quest'ultimo e quindi indirettamente sulla creazione d'impiego. Dopo il fallimento della proposta di direttiva del 1998, che, per ovviare a questi ostacoli, suggeriva di lasciare agli Stati membri la scelta tra lo scambio delle informazioni bancarie o l'applicazione di una ritenuta fiscale alla fonte, la presente direttiva si basa sull'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Feira del 19 e del 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del 26 e del 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003. Tale accordo riguarda la realizzazione di uno scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri, ad accezione di Belgio, Lussemburgo ed Austria, che beneficeranno di un periodo transitorio durante il quale, invece di fornire le informazioni agli altri Stati membri, devono applicare una ritenuta alla fonte ai redditi da risparmio di cui alla presente direttiva **Termini chiave dell'atto**

- Beneficiario effettivo: con questo termine si intende qualsiasi persona fisica che percepisca un pagamento di interessi o a favore della quale sia attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non sia stato effettuato a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito.
- Agente pagatore: con questo termine si intende qualsiasi operatore economico che paghi interessi o che attribuisca il pagamento di interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuirne il pagamento; in alcuni casi specifici di cui all'art. 4 della direttiva, anche qualsiasi entitÿ stabilita in uno Stato membro alla quale siano pagati interessi o alla quale sia attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo considerata agente pagatore all'atto stesso di tale pagamento o di tale attribuzione di pagamento.
- Pagamento di interessi: con pagamento d'interessi si intendono gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli e obbligazioni (con esclusione delle penalitÿ di mora); gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui sopra; i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite alcune entitÿ enumerate limitativamente, distribuiti dagli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE o da alcuni altri organismi di investimento collettivo; i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote negli OICVM, qualora questi investano, direttamente o indirettamente, tramite altri organismi di investimento collettivo o altre entitÿ, pi del 40% del loro attivo nei crediti.

.